

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano di attribuzione

del 1° febbraio 2022 (Stato 2 maggio 2022)

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),

visto l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza sulla protezione civile dell'11 novembre 2020¹,

emana le seguenti istruzioni:

Numero 1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano la gestione unitaria della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione degli abitanti con dimora fissa ai rifugi in caso di una loro occupazione preventiva ordinata dalle autorità.

Numero 2 Gestione della costruzione di rifugi

21 Principio

Le esigenze relative alla gestione della costruzione dei rifugi e all'attribuzione della popolazione si basano sull'articolo 74 OPCi.

22 Obiettivo

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto completo raggiungibile in tempo utile dal suo domicilio (di regola al massimo 30 minuti a piedi, ossia una distanza di circa 2 km a piedi, in caso di condizioni topografiche sfavorevoli fino al massimo 60 minuti a piedi). Con la gestione della costruzione di rifugi s'intende raggiungere un bilancio equilibrato tra fabbisogno e offerta di rifugi.

23 Rilevazione della popolazione con dimora fissa

¹ Fanno parte della popolazione con dimora fissa:

- a. i cittadini svizzeri che hanno depositato i loro documenti presso il comune;
- b. gli stranieri con permesso di domicilio;
- c. i dimoranti annuali (stranieri con un permesso di dimora di più di un anno);
- d. i membri dei corpi diplomatici e consolari, i funzionari internazionali e le loro famiglie.

² Per il calcolo fa stato il numero di abitanti con dimora fissa al momento della pianificazione, tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica.

24 Rilevamento dei posti protetti

¹ Per il rilevamento dei posti protetti disponibili per la popolazione con dimora fissa vengono considerati i rifugi completi. I rifugi rimodernabili vengono considerati solo se i loro posti protetti sono necessari per il piano d'attribuzione ed è disponibile un progetto di rimodernamento.

² Un rifugio è considerato completo se soddisfa le esigenze minime secondo i capoversi 1 e 3 dell'articolo 104 OCPi oppure se non presenta difetti o solo tali da non comprometterne l'effetto protettivo. Generalmente, soddisfano le esigenze poste ai capoversi 1 e 3 dell'articolo 104 OPCi:

- a. i rifugi realizzati secondo le Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi privati (ITRP 1966);
- b. i rifugi realizzati a partire dal 1° ottobre 1983 secondo le Istruzioni tecniche per rifugi speciali (ITRS 1982) o dal 1° aprile 1986 secondo le Istruzioni tecniche per la costruzione di rifugi obbligatori (ITRP 1984);
- c. i rifugi realizzati a partire dal 1° dicembre 1993 secondo le Istruzioni tecniche concernenti la costruzione e il dimensionamento delle costruzioni di protezione (ITC 1994) o dal 1° dicembre 2016 secondo le Istruzioni tecniche concernenti la costruzione e il dimensionamento delle costruzioni di protezione (ITC 2017);
- d. i rifugi più datati realizzati secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento dei rifugi fino a 200 posti protetti (ITR Rifugi 1994) o secondo le Istruzioni tecniche per il rimodernamento degli impianti e dei rifugi speciali (ITR 1997 impianti).

³ Un rifugio è considerato rimodernabile se non soddisfa le esigenze minime secondo i capoversi 1 e 3 dell'articolo 104 OPCi, ma può essere trasformato in un rifugio completo con un dispendio proporzionato (riparazione o sostituzione di componenti). Si tratta generalmente di rifugi antecedenti le ITRP 1966.

⁴ Dal bilancio dei posti protetti per la popolazione con dimora fissa devono essere dedotti:

¹ RS 520.11

- a. il numero di posti protetti necessario o almeno 12 m² di superficie per l'esecutivo comunale che deve essere alloggiato in un rifugio se il Comune non dispone di un impianto di protezione previsto per questo scopo;
- b. il numero di posti protetti ubicati nelle zone ad alto rischio;
- c. il numero di posti protetti nelle case di vacanza definito dal Cantone e che sono riservati per i rispettivi proprietari.

⁵ Per le persone bisognose di cure leggere e il personale di cura sono disponibili posti protetti negli ospedali, nelle case per anziani e di cura nonché negli ex posti sanitari. Questi posti protetti non devono essere conteggiati nel bilancio dei posti protetti per la popolazione con dimora fissa.

25 Capienza dei rifugi

La capienza viene definita in base alla superficie e al volume del rifugio e alla potenza dell'impianto di ventilazione. Essa corrisponde al numero minimo di posti protetti calcolato. Per il calcolo fungono da base e ausilio le ITRP 1984 capitolo 2.2. e le ITRS 1982 Capitoli 2.11 e 3.12.

26 Definizione delle zone di valutazione

¹ Per la pianificazione e la determinazione delle zone di valutazione devono essere considerati:

- a. il piano di zona e le aree edificabili;
- b. il piano catastale del registro fondiario;
- c. gli indirizzi di tutti gli edifici (numero delle parcelle o d'assicurazione, coordinate);
- d. il numero di abitanti con dimora fissa e il loro indirizzo;
- e. il numero di posti protetti completi e l'indirizzo degli edifici in cui sono ubicati.

² Una prima suddivisione sommaria delle zone di valutazione va effettuata tenendo conto delle circostanze seguenti:

- a. zone edificabili;
- b. zone particolarmente minacciate (art. 71 cpv. 1 OPCi);
- c. condizioni topografiche come corsi d'acqua, forti dislivelli, boschi, autostrade, linee ferroviarie, aree industriali chiuse, ecc.

³ Dopo la suddivisione sommaria occorre scegliere i confini delle zone di valutazione in modo da raggiungere l'obiettivo prefisso: ogni abitante deve disporre di un posto protetto completo nella zona di valutazione raggiungibile in tempo utile dal suo domicilio. Per «raggiungibile in tempo utile» s'intende di regola in meno di 30 minuti a piedi, ossia una distanza di circa 2 km a piedi, ma se le condizioni topografiche sono sfavorevoli (regioni di campagna o di montagna), i posti protetti possono distare fino a 60 minuti a piedi.

⁴ Sulla base dei bilanci provvisori dei posti protetti di ogni zona di valutazione occorre spostare i confini delle zone in modo da raggiungere un rapporto equilibrato tra il numero degli abitanti e il numero dei posti protetti disponibili. Per ogni zona di valutazione deve poi essere allestito un bilancio definitivo dei posti protetti.

⁵ È possibile estendere le zone di valutazione oltre i confini comunali se ciò consente di ottenere una compensazione ottimale dei posti protetti.

27 Misure per la gestione della costruzione di rifugi

¹ Tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica, i Cantoni definiscono le misure per ogni zona di valutazione in modo da coprire il fabbisogno di posti protetti almeno fino alla prossima revisione della pianificazione. A tal fine si basano sul piano direttore del comune e sul suo orizzonte di pianificazione.

² Si possono adottare le seguenti misure di gestione:

- | | |
|-----------------|---|
| Misura 1 | Realizzazione di rifugi obbligatori secondo l'articolo 61 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 ² (LPPC) <i>(se al momento dell'autorizzazione di una domanda di costruzione i posti protetti sono insufficienti)</i> |
| Misura 2 | Rimodernamento di rifugi rimodernabili |
| Misura 3 | Realizzazione di rifugi pubblici secondo l'articolo 61 capoverso 3 LPPC |
| Misura 4 | Realizzazione di rifugi obbligatori secondo l'articolo 61 capoverso 1 LPPC <i>(se al momento dell'autorizzazione di una domanda di costruzione i posti protetti sono sufficienti, ma la nuova costruzione potrebbe verosimilmente far scendere il numero di posti protetti sotto il numero necessario)</i> |
| Misura 5 | Rinuncia alla realizzazione di rifugi (ma versamento di contributi sostitutivi) se i posti protetti sono sufficienti |

28 Realizzazione e approvazione della pianificazione

¹ I Cantoni sono responsabili dell'applicazione delle misure federali prescritte per la gestione della costruzione dei rifugi e dell'aggiornamento periodico delle basi.

² Assicurano che il bilancio dei rifugi possa essere messo a disposizione dell'UFPP in qualsiasi momento.

Numero 3 Piano d'attribuzione (PIAT)

31 Principi

¹ Tutti gli abitanti con dimora fissa secondo il numero 23 devono essere attribuiti a un rifugio, per quanto possibile della zona di valutazione in cui risiedono. Se necessario possono essere attribuiti anche a rifugi ubicati fuori della zona o del Comune.

² Per l'attribuzione dei posti protetti si evita di separare le comunità esistenti, in particolare le famiglie. Le famiglie con bambini sotto i dodici anni devono essere possibilmente attribuite a un rifugio completo.

³ Le persone che abitano in edifici con rifugi o che sono parte contraente di una convenzione (servitù) d'occupazione per un rifugio devono essere possibilmente attribuite ai rifugi corrispondenti.

⁴ L'attribuzione a rifugi ubicati in aziende del settore industriale o artigianale è consentita solo se nell'area dell'azienda le misure di sicurezza sono rispettate.

⁵ Se non è possibile alloggiare il personale delle organizzazioni partner della protezione della popolazione negli impianti di protezione esistenti, occorre riservare il numero corrispondente di posti protetti in rifugi idonei.

32 Obiettivo

Il PIAT, fondato sui dati relativi alla gestione della costruzione di rifugi, serve da base per l'occupazione preventiva dei rifugi ordinata dalle autorità.

33 Priorità d'attribuzione

Di regola, gli abitanti con dimora fissa sono attribuiti ai rifugi secondo il seguente ordine di priorità:

1. occupazione dei rifugi completi presso il domicilio;
2. occupazione dei rifugi completi nella zona di valutazione;
3. occupazione dei rifugi completi in un'altra zona di valutazione o, se necessario, in un altro Comune;
4. sovraoccupazione del 10% al massimo della capienza dei rifugi completi secondo l'ordine di priorità 1 – 3;
5. occupazione dei rifugi rimodernabili.

34 Rifugi negli ospedali e nelle case per anziani e di cura

¹ Le strutture esistenti degli ospedali e delle case per anziani e di cura devono essere mantenute il più a lungo possibile.

² Prima di un'eventuale occupazione del rifugio, la direzione dell'ospedale o dell'istituto di cura adotta le misure necessarie per i pazienti o gli ospiti che possono essere dimessi (protezione al proprio domicilio o nella propria zona di valutazione) o che devono essere trasferiti nei centri sanitari o negli ospedali protetti. Le rimanenti persone bisognose di cure leggere vengono sistemate nei rifugi degli ospedali e delle case per anziani e di cura oppure negli ex posti sanitari.

35 Aggiornamento e comunicazione dell'attribuzione ai rifugi

¹ I Cantoni provvedono all'aggiornamento del PIAT. Questo ha luogo periodicamente nell'ambito della revisione della pianificazione della gestione della costruzione dei rifugi (n. 27)

² I Cantoni assicurano che su relativa richiesta il PIAT possa essere messo a disposizione dell'UFPP entro un termine di tre mesi.

Numero 4 Disposizioni finali

41 Abrogazione di altri atti normativi

Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulla gestione della costruzione dei rifugi e sul piano d'attribuzione del 20 dicembre 2012 sono abrogate.

42 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 2 maggio 2022.

2 maggio 2022

Ufficio federale della protezione della popolazione
Direttrice



Michaela Schärer

